



CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO E PER LA TUTELA DELLE OPERE IRRIGUE**

**approvato con delibera dell'Assemblea consortile n. 11 del 29.06.2011, modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 217 del 01.09.2011 e integrato con le indicazioni di cui al provvedimento della Giunta Regionale del 04.10.2011, successivamente integrato con delibere dell'Assemblea consortile n. 16 del 29.6.2015 e n. 22 del 04.09.2015.**

## **ART. 1-FINALITA'**

1. Il Consorzio di bonifica esercita l'attività irrigua e ne disciplina il funzionamento nel rispetto del principio comunitario dello sviluppo sostenibile, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, in forma coerente e integrata con le attività di difesa del suolo e con la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico.

## **ART. 2 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Le presenti norme regolamentano lo svolgimento delle funzioni irrigue assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione del Veneto, e disciplinano, in particolare, l'attuazione del attività irriguo, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche e di quelle private, nonché i vincoli cui le opere e le proprietà private devono sottostare per il corretto funzionamento del sistema.

## **ART. 3 – CATASTO IRRIGUO**

1. L'irrigazione rappresenta un'attività che si avvale anche di investimenti pubblici a favore del territorio e ne concretizza un beneficio; per tale motivo costituisce una qualifica dei fondi, in una logica di diritto- dovere, fintanto che non ne viene cambiata la destinazione d'uso urbanistica.
2. A tal fine, il Consorzio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto delle utenze irrigue anche per quanto attiene i cambiamenti del comprensorio, la sua ripartizione in bacini, nonché la sua suddivisione in superfici attrezzate e non attrezzate.
3. Il comprensorio irriguo, la sua ripartizione in bacini, sottobacini, comizi, superfici attrezzate e superfici non attrezzate, sono individuati nel catasto e nella cartografia consorziale.
4. Nel catasto consorziale le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano del attività irriguo sono registrate con il cognome e nome o ragione sociale dei rispettivi proprietari, il relativo codice fiscale, la superficie, i fogli, i mappali e quanto altro necessario per l'identificazione, nonché per la migliore conservazione del catasto stesso.
5. Potranno altresì essere iscritti nel catasto irriguo gli usufruttuari e gli affittuari, qualora per volontà dei proprietari ovvero obbligo risultante da contratto, siano tenuti a pagare il contributo irriguo in luogo della proprietà.
6. Il catasto consorziale è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il catasto erariale.
7. Nel caso di passaggio di proprietà, la voltura al catasto consorziale è eseguita direttamente dall'ufficio consortile tramite gli atti ufficiali dell'Agenzia del Territorio che periodicamente, ed in ogni caso con frequenza perlomeno annuale, verranno acquisiti per via telematica. La voltura potrà essere effettuata anche a seguito di richiesta del nuovo utente che presenti idonea documentazione attestante il trasferimento delle proprietà.
8. In ogni caso la volturazione avrà decorrenza dal ruolo successivo a quello dell'effettuazione della voltura stessa.
9. I nuovi proprietari o titolari di diritti reali sono responsabili in solido con i loro danti causa per gli obblighi da questi ultimi assunti nei confronti del Consorzio, nonché per il pagamento del contributo consortile.
10. Il Consorzio mette a disposizione le proprie banche dati catastali, ove richiesto, in favore della Regione e/o dell'Organismo Pagatore Regionale, per consentire eventuali controlli connessi all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale a sostegno delle imprese agricole.

## **ART. 4 -SISTEMI IRRIGUI CONSORZIALI**

1. Il sistema irriguo è costituito dal complesso delle opere, sia di irrigazione che di bonifica con funzioni anche irrigue, atte a regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, per ripartirla tra le diverse aree ed impianti irrigui e per consentirne l'utilizzo da parte di chi ne ha il diritto.
2. Il sistema irriguo consorziale è quella parte del sistema irriguo definito al precedente comma avente interesse collettivo.
3. Il sistema irriguo consorziale, sia di proprietà del Demanio idrico, che su proprietà private asservite, assume valenza pubblica e segue pertanto la disciplina stabilita dalle leggi relative al Demanio Idrico ramo Bonifica.

## ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO CONSORZIALE

1. Agli effetti dell'organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, il sistema irriguo consorziale, costituito dai canali/condotte e dai relativi manufatti, viene classificato come segue:

- **canali derivatori:** che hanno origine dal manufatto di presa a servizio di più distretti del comprensorio irriguo;
- **canali principali:** che hanno origine dal canale derivatore a servizio di più distretti del comprensorio irriguo;
- **canali primari:** che hanno origine dai canali principali o dal canale derivatore e convogliano l'acqua di due o più canali secondari nelle varie zone o distretti del comprensorio irriguo e cessano di essere tali alla prima significativa suddivisione;
- **canali secondari:** che hanno origine dai canali primari o anche dai canali di ordine superiore e che convogliano più corpi d'acqua, per la distribuzione in due o più unità irrigue o reparti di uno stesso distretto;
- **canali terziari:** che hanno origine dai canali secondari o dai primari, o eccezionalmente anche dai canali di ordine superiore, e convogliano un solo corpo d'acqua per un singolo reparto; questi possono essere successivamente divisi in più rami, funzionanti saltuariamente, in conformità ai turni prestabiliti;
- **condotte principali o adduttrici:** a servizio di un distretto o impianto omogeneo, che hanno origine da canali di ordine superiore e/o da impianti di sollevamento;
- **condotte primarie:** che hanno origine dalle principali e adducono l'acqua ai vari settori o reparti in cui è diviso il distretto;
- **condotte distributrici:** che danno luogo alla consegna del corpo d'acqua alle aziende tramite idranti irrigui.

2. La suddetta classificazione, con i relativi manufatti principali, è riportata in apposita cartografia, consultabile dagli utenti presso il Consorzio o per via informatica, ed è soggetta a periodici aggiornamenti.

3. Fatte salve specifiche diverse per singoli impianti, per i quali la gestione consorziale può arrivare alle singole proprietà, la gestione, la manutenzione ed ogni altro aspetto inerente i canali derivati dai terziari (cioè i distributori interaziendali o aziendali), i relativi manufatti di derivazione, i pozzetti di protezione degli idranti e le condotte aziendali in pressione, sono disciplinati dalle norme di cui al Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali) del Codice Civile.

## ART. 6 – MANUTENZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORZIALI

1. Il Consorzio provvede alla manutenzione dei sistemi irrigui di competenza -mediante programmi annuali, pluriennali, ordinari o straordinari, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza -prima dell'inizio della stagione irrigua, con periodo di asciutta generale o, all'occorrenza, durante il corso della stessa.

2. Lungo entrambi i lati dei canali sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10, per i canali derivatori, principali e primari, fino a metri 4, per i canali secondari e di metri 1 per i canali terziari, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine. Le suddette fasce di rispetto sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Per i tratti tombinati il Consorzio si riserva di concedere eventuali deroghe nel rispetto della normativa vigente.”

3. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio.

4. Il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio della manutenzione e gestione del sistema irriguo consortile possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite, per

effettuare i rilievi e gli interventi necessari. L'accesso avverrà previo semplice preavviso, salvo il caso di emergenza.

5. Le zone di rispetto di cui al comma 2, fino alla larghezza di metri 4, per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2, per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee -posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.
6. Il Consorzio è responsabile nei confronti della proprietà consorziata di qualunque danno causato, nel corso dei suddetti interventi, dai mezzi e dal proprio personale, al fondo, alle culture e ad ogni altro bene, oltre le suddette fasce di rispetto.
7. All'utente che impedisce l'ingresso sul proprio fondo del personale preposto alla manutenzione, e ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per i danni arrecati a terzi a causa della mancata irrigazione.

#### **ART. 7 – ATTIVITÀ IRRIGUA**

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente Regolamento, l'attività d'irrigazione sarà disciplinata dalle norme di cui al R.D. 368/1904.
2. Nei periodi di siccità, quando in uno o più reparti o distretti le precipitazioni atmosferiche fossero tali da rendere abbondante parte dell'acqua a questi assegnata, detta eccedenza potrà essere destinata a beneficio di altre zone più siccitose.
3. Le colature risultanti dall'irrigazione dei terreni superiori vanno lasciate scorrere o convogliate nei canali secondari o terziari e verranno utilizzate dagli utenti inferiori in conformità alle disposizioni impartite dal personale del Consorzio o, in subordine, agli usi.
4. La stagione irrigua è compresa tra il 15 maggio e il 15 settembre.
5. La data di inizio potrà essere anticipata, o il termine finale protratto, con decisione dell'Amministrazione consortile, a condizione che lo consenta la relativa concessione assentita all'Ente, che vi sia acqua disponibile e che non vi siano ostacoli di natura tecnica derivanti da esigenze di manutenzione degli impianti.
6. L'anticipazione o il differimento, di cui al comma precedente, potranno essere in qualsiasi momento revocati dal Consorzio, dandone tempestiva comunicazione, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo le stesse carattere precario ed eccezionale.
7. Il Consorzio potrà prendere in considerazione richieste di erogazione di acqua per uso irriguo diverso da quello agricolo, qualora le disponibilità di acqua lo consentano.
8. Il Consorzio, di norma, lascia defluire nei canali irrigui consorziali a cielo aperto, non inferiori ai secondari, le quantità di acqua necessarie ad assicurare il minimo deflusso vitale.
9. La distribuzione irrigua agli utenti nelle aree strutturate avviene, di norma, nelle ventiquattro ore dei giorni feriali e festivi.
10. Il Consorzio, per motivi di carattere tecnico-organizzativo o per una migliore utilizzazione dell'acqua, potrà provvedere a modificare turni orari e la durata della distribuzione, nonché variare temporaneamente o definitivamente il corpo di acqua assegnato nei diversi distretti e reparti e comizi in cui è suddiviso il comprensorio irriguo.
11. Per particolari esigenze di attività, tali turni d'irrigazione possono venir modificati dal Consorzio; in tali casi l'utente dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d'urgenza.
12. Nei casi in cui la limitatezza della risorsa idrica non consentano di garantire un'attività irrigua turnata, il Consorzio si riserva di valutare di volta in volta la possibilità di accordare un'attività irrigua precaria senza orario fisso.
13. Ogni consorziato è responsabile dell'apertura e della chiusura delle bocche all'ora prevista dal proprio turno. Alla chiusura può provvedere l'utente successivo o avente diritto secondo l'orario. Terminato l'uso, ogni consorziato è tenuto a verificare che l'acqua torni al canale consorziale avente continuità idraulica ovvero che venga presa in carico da un successivo utilizzatore.

14. L'utente che non intende usufruire del suo turno per l'irrigazione dei propri terreni, non può disporre dell'acqua che gli spetta per cederla ad altri o per farne altro uso; della quantità d'acqua non utilizzata può disporre soltanto il Consorzio.
15. L'utente che non intende usufruire del suo turno, ove necessario, dovrà avvisare tempestivamente il guardiano di zona e, in ogni caso, è tenuto a far defluire l'acqua nel canale di scarico appropriato e ad effettuare le opportune manovre, preoccupandosi che l'acqua non vada a danneggiare immobili, fondi e colture a valle.
16. Qualsiasi trasgressione al disposto dei commi precedenti comporta una diretta responsabilità del consorziato inadempiente, il quale risponderà dei danni diretti e/o indiretti che dovessero verificarsi a causa del suo comportamento.
17. Il consorziato che rifiuti l'acqua relativa al suo turno non potrà pretenderla prima del turno successivo.
18. Il consorziato, e comunque l'utente, sono responsabili di ogni danno arrecato alle opere del Consorzio, ad altri consorziati od a terzi, per la mancata osservanza delle norme statutarie, regolamentari o comunque impartite dall'Ente.

#### **ART. 8 – CONSEGNA DELL'ACQUA AGLI UTENTI**

1. L'acqua sarà assegnata all'utente, nelle quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie da irrigare e alla risorsa idrica disponibile, mediante i seguenti manufatti e modalità:
  - a) nelle zone servite da canali a pelo libero: manovra di paratoie su manufatti di derivazione;
  - b) nelle zone servite da condotte interrate senza pressione: manovra di bocchetta;
  - c) nelle zone servite da condotte interrate con pressione: mediante "chiave" da idrante.
2. Solo con l'autorizzazione del Consorzio è consentito prelevare acqua da manufatti diversi da quelli innanzi indicati, impiegando mezzi di proprietà degli utenti (sifoni, motopompe, elettropompe, ecc.) allacciati direttamente al sistema consortile.
3. Il Consorzio potrà intervenire, sia per motivi tecnici che amministrativi nel limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua, senza che per questo l'utente possa pretendere alcun indennizzo per il mancato utilizzo e/o per danni alle colture, né chiedere il rimborso del contributo irriguo.
4. Fatta salva diversa disposizione del Consorzio, i manufatti di consegna di cui al comma 1 sono manovrati dagli utenti osservando le istruzioni impartite dallo stesso Consorzio e dal suo personale, sia verbali che scritte, adottando ogni necessaria cautela.

#### **ART. 9 – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NELL'AMBITO AZIENDALE**

1. La distribuzione dell'acqua nell'ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità.
2. Gli utenti serviti da idranti su condotte in pressione devono praticare l'irrigazione a pioggia mediante attrezzature di cui essi sono tenuti a munirsi individualmente o in associazione con altri utenti, nei limiti (n° irrigatori, diametro ugelli, ecc.) imposti o autorizzati dal Consorzio in relazione alla dotazione idrica unitaria ed alla superficie iscritta nel catasto delle utenze.

#### **ART. 10 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL'ACQUA AGLI UTENTI**

1. Le modalità e i tempi di consegna sono stabiliti dal Consorzio e sono normalmente fissi; possono variare durante la stagione irrigua in relazione alla disponibilità di acqua, nonché in relazione ad esigenze organizzative e di efficienza dell'attività, in quanto tecnicamente possibile.
2. La consegna del corpo d'acqua può anche avvenire:
  - a) a domanda: cioè a discrezione degli utenti, per gli usi o nelle zone o aree e con i limiti stabilite dal Consorzio nell'apposita autorizzazione;
  - b) a turno: secondo quadri-orari individuati dal Consorzio per tutti i reparti irrigui o per parte di essi, e consegnati in tempo utile.
3. Le acque irrigue non sono potabili. Il Consorzio non garantisce le qualità organolettiche, chimiche, fisiche, biologiche delle stesse, pertanto non risponde di eventuali danni prodotti alle colture a causa della

temperatura, della torbidità, della salinità, dei solidi sospesi e in soluzione, né per altre caratteristiche negative. Tuttavia il Consorzio tutela la qualità dell'acqua derivata.

4. E' fatto assoluto divieto di utilizzare l'acqua per uso diverso da quello irriguo.

#### **ART. 11 – INTERRUZIONE DELLA CONSEGNA DI ACQUA IRRIGUA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. Il Consorzio, nei casi di forza maggiore (siccità, guasti o danni alle opere, ecc.), per esigenze di pubblica sicurezza, o per urgenti interventi di manutenzione alla rete ad alle opere irrigue, può ridurre, sospendere, o ritardare la consegna dell'acqua, dandone, per quanto possibile, comunicazione agli utenti, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo. Di norma l'irrigazione riprende da dove sospesa con slittamento dei turni e recupero definito dal personale consortile.
2. Parimenti, al fine di conseguire le finalità di risparmio idrico ed energetico, il Consorzio potrà sospendere l'irrigazione in caso di precipitazioni consistenti, in particolare nei bacini serviti da impianti di sollevamento; anche in tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
3. Nel caso di interruzione nella distribuzione dell'acqua dovuta a qualsiasi causa, le utenze mancate verranno per quanto possibile idricamente compensate in modo che tale perdita idrica sia ripartita il più equamente possibile tra gli utenti interessati. Per detta interruzione gli utenti non avranno diritto ad indennizzi.

#### **ART. 11 BIS – INTERRUZIONE DELLA CONSEGNA DI ACQUA IRRIGUA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IRRIGUO**

1. Nel caso in cui il Consorziato risulti moroso nel pagamento dei contributi per un importo superiore a € 2.000,00 o comunque, in ogni caso, per due annualità il Consorzio provvederà ad inviare al Consorziato o ai suoi eredi, mediante lettera raccomandata A/R o notifica a mano, una formale richiesta di pagamento delle somme dovute.
2. Qualora non intervenga il pagamento entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta stessa o dalla compiuta giacenza, il Consorzio, senza ulteriore preavviso, provvederà ad adottare e notificare, a mezzo lettera raccomandata A/R o notifica a mani, il provvedimento di interruzione della distribuzione dell'acqua che verrà eseguito o mediante sigillatura o asporto delle relative opere di presa o attraverso ogni altro intervento atto ad impedire l'utilizzo della rete irrigua dell'Ente e comunque secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'inadempimento del Consorziato.
3. Durante il periodo di interruzione di cui al comma precedente, il Consorziato o i suoi eredi restano obbligati al pagamento del contributo annuale con esclusione della componente strettamente correlata all'attività svolta dal Consorzio di distribuzione irrigua (come ad esempio le spese di energia elettrica)
4. Le spese per l'interruzione e per la riattivazione della distribuzione dell'acqua sono a carico del Consorziato o dei suoi eredi e verranno rimosse mediante ruoli.
5. L'atto di interruzione avrà effetto anche nei confronti degli eredi del Consorziato e opererà nei confronti di qualsiasi soggetto comunque legittimato alla coltivazione del fondo.
6. L'affittuario del fondo oggetto del provvedimento di interruzione di cui al comma 2, potrà richiedere al Consorzio la temporanea sospensione del provvedimento stesso, presentando idonea domanda a cui dovrà essere allegata copia del contratto d'affitto. La sospensione del provvedimento di interruzione potrà essere riconosciuta per un periodo non superiore a mesi 9.
7. Qualora entro il termine di sospensione del provvedimento, il proprietario Consorziato o i suoi eredi non provvedano al versamento dei tributi arretrati, rivivrà il provvedimento di interruzione.
8. La domanda di sospensione del provvedimento di interruzione potrà essere inoltrata dall'affittuario una sola volta nel corso del contratto di affitto.
9. Qualora nonostante l'esecuzione del provvedimento di interruzione il Consorziato i suoi eredi o qualsiasi soggetto comunque legittimato alla coltivazione dei fondi, dovessero arbitrariamente ed in qualsiasi modo continuare ad utilizzare la risorsa idrica fluente nelle opere di irrigazione del Consorzio, l'Ente provvederà ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di furto d'acqua, oltre ad applicare al trasgressore la penale massima prevista dall'art. 21, comma 2, per i recidivi nel prelievo abusivo dell'acqua.

10. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento, potrà istituire specifiche procedure di natura tecnica relative alla sospensione della distribuzione dell'acqua e per le attività di recupero dei crediti consortili. Eventuali adeguamenti della soglia di cui al comma 1, costituendo modifica al presente regolamento, sono di competenza dell'Assemblea e dovranno essere approvati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 53/1993 e dallo Statuto consortile.
11. Si provvederà alla riattivazione dell'erogazione dell'acqua solo successivamente alla dimostrazione, da parte del Consorziato o suoi eredi, dell'avvenuto adempimento al proprio obbligo di pagamento.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di mancata corresponsione dei canoni relativi alle utenze irrigue non agricole concesse ex art. 18 del presente Regolamento.

#### **ART. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Gli utenti sono tenuti, in quanto legati da vincolo di appartenenza allo stesso Consorzio, a prestarsi reciproca collaborazione, agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie affinché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua, prestando attenzione a non danneggiare altri consorziati.
2. Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, e più in generale ogni utente, dovrà adoperarsi in modo che ciascun avente diritto possa usufruire della risorsa idrica nel rispetto delle specifiche disposizioni del codice civile in materia di servitù prediali.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI**

1. Gli utenti sono responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno per i quali potranno avvalersi della assistenza tecnica del Consorzio.
2. In particolare, per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione, ogni utente deve provvedere:
  - a) a sistemare convenientemente le parcelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e più razionale adattamento;
  - b) a mantenere in efficienza le apparecchiature di prelievo/consegna presenti sul proprio fondo e le protezioni relative;
  - c) ad impiegare per le adacquature personale pratico dell'irrigazione ed informato su come operare correttamente ed in sicurezza;
  - d) a curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi, i quali restano comunque a carico dell'utente che li causa.
3. L'utente che pratica l'irrigazione è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell'acqua da lui compiuto nell'appezzamento, ne derivassero a strade, immobili, fondi e proprietà contigue, oltre che a persone e cose.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

1. I proprietari e i conduttori dei terreni compresi nel catasto irriguo consortile debbono eseguire nei fondi tutti gli interventi occorrenti a ricevere l'acqua e ad assicurare l'allontanamento di quella eventualmente residua senza arrecare danno a terzi, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 140 del R.D. 368/1904, essi devono provvedere a:
  - a) tenere sempre espurgata la rete minore, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, le bocchette di consegna e i sifoni;
  - b) rasare per lo meno due volte l'anno, ma in ogni caso quando ce ne fosse bisogno o su invito del Consorzio, e erbe, le ramaglie e le siepi poste ai lati della rete irrigua minore di competenza interaziendale privata, le quali sporgendo su detti corsi d'acqua producessero difficoltà al libero deflusso delle acque;
  - c) mantenere in buono stato di conservazione i ponti ed altri manufatti d'uso particolare di uno o più utenti;
  - d) mantenere in buono stato i pozzetti di protezione degli idranti e delle saracinesche di manovra degli impianti a pressione.

- e) adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni agli impianti consortili sia interrati sia fuori terra;
  - f) segnalare tempestivamente danni o fatti che si dovessero verificare agli impianti consortili o situazioni di pericolo.
3. In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Consorzio, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al R.D. n. 368/1904 e successive modificazioni, fisserà un termine entro il quale dovranno compiersi i lavori; decorso il quale, potrà disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori stessi, addebitando agli inadempienti la spesa sostenuta.
4. Il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti e/o a terzi in conseguenza del ritardato od omesso adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti.

#### **ART. 15 – ATTI VIETATI**

1. Ai sensi degli art. 132 e 133 del R.D. 368/1904 è fatto a chiunque assoluto divieto di:
- a) recare in qualsiasi modo danni, deterioramenti, manomissioni, modifiche alle proprietà, alle opere ed ai manufatti consorziali;
  - b) attingere abusivamente acqua dai canali consorziali e praticare l'irrigazione senza il dovuto consenso del Consorzio o contrariamente alle norme statutarie, al presente Regolamento ed a quelle altre che il Consorzio stesso si riserva di emanare;
  - c) operare o favorire in qualsiasi modo la dispersione o la deviazione d'acqua, o altresì ostacolarne il regolare deflusso, a danno del Consorzio o degli utenti;
  - d) utilizzare l'acqua fuori dell'orario di propria competenza;
  - e) impiegare irrigatori che, per caratteristiche di portata o numero, erogino una portata superiore a quella di competenza;
  - f) alterare l'ugello degli irrigatori o manomettere gli idranti per aumentare la portata di erogazione;
  - g) utilizzare comunque l'acqua a scorrimento ove sono presenti sistemi per aspersione;
  - h) utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo;
  - i) negare il passaggio dell'ala piovana e dei relativi operatori attraverso il proprio fondo, a favore di utenti che ne abbiano diritto;
  - l) abbandonare rifiuti nei corsi d'acqua oggetto del presente regolamento.
2. Gli atti ed i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati e, sotto questo profilo, i responsabili sono passibili del pagamento di una penale a titolo di risarcimento del danno alla collettività degli utenti, nella misura stabilita dal successivo art. 21, aggiornabile annualmente dall'Assemblea.
3. Nei casi in cui l'infrazione possa essere configurata quale reato di furto d'acqua, il responsabile potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.
4. Ogni utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi familiari o da terzi comunque da lui dipendenti od aventi con lui rapporti inerenti al fondo.

#### **ART. 16 – CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI**

1. Sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie, i lavori, gli atti e i fatti di cui all'art. 134 del R.D. 368/1904 e tutti gli usi compatibili, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs 152/2006, delle acque addotte con il sistema irriguo. Sono altresì oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto compresa tra metri 4 e 10, per i canali derivatore, principali e primari e tra metri 2 e 4, per i canali secondari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine. Analogamente per le tubazioni in pressione valgono i limiti di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.

#### **ART. 17 – OBBLIGHI DEGLI OPIFICIENTI E DEI CONCESSIONARI PER USI COMPATIBILI**



1. Gli obblighi e le facoltà spettanti agli utenti di opifici o altri usi compatibili situati sui canali consorziali, ed i rapporti esistenti tra essi ed il Consorzio sono quelli che risultano dallo Statuto e dai rispettivi atti di concessione.
2. Gli stessi utenti non possono cedere o trasferire la propria utenza senza previo consenso del Consorzio, il quale può esercitare il diritto di prelazione.
3. Il Consorzio si riserva di revocare qualsiasi concessione di forza motrice nei confronti di quegli utenti che utilizzino irrazionalmente la concessione stessa o si rifiutino di apportare ai rispettivi opifici le modificazioni e le varianti che possano permettere l'integrale sfruttamento dei canali dai quali sono animati.
4. Analogo provvedimento potrà essere adottato per gli opifici che comunque possano nuocere al attività di irrigazione o pregiudicare la sicurezza di esercizio ed idraulica. In tali casi, il Consorzio darà un preavviso di un anno agli interessati coi quali entrerà in trattative per la determinazione dell'indennità di espropriazione.
5. In mancanza di un amichevole accordo la definizione della vertenza sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, da nominarsi uno dal Consorzio, uno dall'opificiante ed un terzo che verrà individuato di comune accordo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso.
6. Salvi i maggiori obblighi che fossero contemplati nel rispettivo atto di concessione, ciascun proprietario di opificio esistente sui canali consorziali e, nel caso di più comproprietari, tutti solidalmente, sono tenuti:
  - a) a mantenere a loro spese in buono stato solido e lodevole, oltre al loro canale, le saracinesche dell'opificio, dello scaricatore e tutte le opere inerenti allo stesso opificio, gli argini interni ed esterni del canale del Consorzio sia a monte, dal punto in cui si manifesta il rigurgito delle opere idrauliche dell'impianto, sia a valle, fino al punto dove il canale dell'opificio si ricongiunge al canale consorziale o fino al punto in cui si manifestano gli effetti dello scarico dell'opificio e non mai per meno di m 60 a monte ed a valle dello stesso;
  - b) a provvedere, mediante l'esecuzione di opere confacenti allo scopo, affinché l'altezza dell'acqua nel canale, a monte dell'opificio, sia costantemente mantenuta al livello della soglia dello sfioratore, se esistente, o, finché questo non sia stato costruito, a quel livello che sarà indicato dal Consorzio su apposito idrometro subito a monte dell'opera di sostegno, evitando soprattutto gli invasi e gli svasi, salvo eseguirli, nel caso di assoluta necessità, in modo da non procurare variazioni sensibili nella portata del canale e danni a terzi;
  - c) a regolare opportunamente e tempestivamente lo scarico dell'opificio in caso di piena dipendente da pioggia o da qualsiasi altra causa straordinaria, mantenendo costante il livello di monte in modo tale da evitare tracimazioni a monte e svasi repentini del bacino di invaso ;
  - d) a tenere sempre pulite e sgombre le griglie collocate dinanzi ai regolatori degli opifici, specialmente in caso di piena o di gelo, e a provvedere con regolarità all'asporto ed allo smaltimento del materiale grigliato, in conformità alle norme di legge in materia di rifiuti.
7. Per gli opifici esistenti sui canali principali e primari è obbligatoria la costruzione, a cura e spese dei rispettivi proprietari, di apposito manufatto sfioratore autolivellante, costituito da paratoia abbattibile incernierata sul fondo o da altro presidio in grado di controllare con regolarità il livello di monte e di ripristinare, al bisogno, l'intera sezione idraulica del corso d'acqua preesistente, anche in assenza di energia elettrica.
8. Gli opificianti sono inoltre tenuti a comunicare al Consorzio, con cadenza regolare concordata con gli uffici tecnici consorziali, la potenza istantanea netta complessiva prodotta dall'impianto, il livello di monte ed il grado di apertura della paratoia di sbarramento, rilevati ad intervalli massimi di 10 minuti.
9. Gli opificianti sono interamente responsabili dei danni che dovessero arrecare al Consorzio o a terzi in dipendenza dell'utilizzazione dei rispettivi opifici.
10. Le concessioni di forza motrice possono dichiararsi decadute, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea:
  - a) per inattività durante un triennio consecutivo;
  - b) per reiterato cattivo uso ai fini dell'utilizzazione dell'acqua;
  - c) per inadempienza delle condizioni essenziali della utilizzazione;
  - d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni regolamentari in vigore;

- e) per mancato pagamento di due annualità di contributo consorziale;
- f) per cessione della concessione senza il prescritto nulla osta di cui c. 2.

#### **ART. 18 – UTENZE IRRIGUE NON AGRICOLE**

1. Il Consorzio ha facoltà di accordare usi irrigui non agricoli (ad esempio, per orti, giardini e parchi) dai propri sistemi irrigui, con apposita regolamentazione, fatta salva la priorità dell'uso agricolo in caso di carenza d'acqua.

#### **ART. 19 – RINUNCE IRRIGUE**

1. Il proprietario del fondo non più agricolo a seguito di avvenuta trasformazione urbanistica, resta obbligato a mantenere la servitù di condotta d'acqua a favore dei terreni irrigui a valle e di scolo dei terreni a monte.
2. Qualora per ottemperare a questo obbligo si rendessero necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese saranno a carico del proprietario del fondo medesimo.
3. Ai proprietari dei terreni non più agricoli a seguito di mutamento di destinazione urbanistica, che richiedano l'esclusione dal attività irriguo, sarà accordato l'esonero dal contributo ordinario.

#### **ART. 20 – SCARICHI NELLA RETE IRRIGUA**

1. Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., gli scarichi nella rete irrigua, ivi compresi gli sfioratori fognari di piena della fognatura mista e quelli relativi alle acque termali, comportano specifica autorizzazione da parte del Consorzio, nonché in capo al soggetto che effettua lo scarico, anche se non associato al Consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico e dei quantitativi sversati.

#### **ART. 21 – PENALI**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6, 15 e 20 del presente Regolamento comporta -oltre al risarcimento, a termini di legge, dei danni diretti eventualmente causati al Consorzio e/o a terzi l'applicazione delle seguenti penali, a titolo di risarcimento del danno alla collettività degli utenti, sotto il profilo del turbamento della disciplina, dell'ordine e dei diritti degli altri Consorziati, nella misura di seguito indicata:
  - fino a € 500,00, a seconda della gravità del fatto, nel caso di irrigazione fuori orario;
  - fino a € 500,00, a seconda della gravità del fatto, nel caso di irrigazione con modalità non consentite;
  - fino a € 500,00 nel caso di irrigazione con modalità non consentite per l'irrigazione a scorrimento con chiave di idrante da impianto pluvirriguo;
  - fino a € 300,00, a seconda della gravità del fatto, per danneggiamento di tubazione, idrante o canaletta;
  - fino a € 500,00, a seconda della gravità del fatto, nel caso di prelievo non autorizzato od uso non consentito d'acqua;
  - fino a € 500,00, a seconda della gravità del fatto, nel caso di abbandono di rifiuti;
  - fino a € 300,00, a seconda della gravità del fatto, nel caso scarico abusivo;
  - fino a € 300,00, a seconda della gravità del fatto, nel caso di realizzazione di opere nelle fasce di rispetto in assenza o in difformità della concessione o autorizzazione;
  - fino a € 300,00, a seconda della gravità del fatto, nel caso realizzazione di opere sugli impianti in assenza o in difformità della concessione o autorizzazione;
  - fino a € 500,00 nel caso di manomissione dei manufatti e/o degli organi idraulici.
2. In caso di comportamento reiterato, l'importo delle suddette penali verrà raddoppiato.

#### **ART. 22 -CONTESTAZIONE VIOLAZIONI**

1. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al responsabile quanto alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del trasgressore, sia del danno cagionato dalla violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione, con l'indicazione dell'eventuale penale comminata, debbono essere comunicate agli interessati entro il termine di trenta giorni dall'accertamento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il dipendente consortile che ha accertato la violazione, nella sua veste di guardia giurata particolare, redige un rapporto giusta quanto previsto dal successivo articolo.
4. Il trasgressore potrà presentare scritti difensivi al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, in merito alla violazione accertata ed alla penale comminata. Il Consiglio di Amministrazione esamina tali documenti ed assume le relative determinazioni definitive.

#### **ART. 23 -REDAZIONE E TRASMISSIONE RAPPORTO**

1. I rapporti di cui all'articolo precedente sono scritti su carta libera e debbono contenere:
  - a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
  - b) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
  - c) l'indicazione del fatto costituente la violazione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la violazione stessa, nonché le prove od indizi a carico del trasgressore, qualora ne esistano;
  - d) il nome, cognome, domicilio e residenza abituale, e le qualità del responsabile, quando queste circostanze siano conosciute da chi accerta la violazione, e le dichiarazioni che il trasgressore ha fatto, se presente, all'atto dell'accertamento della medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta del trasgressore, essere da lui stesso firmate;
  - e) le stesse indicazioni dal numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del trasgressore, sia del danno cagionato dalla violazione stessa;
  - f) le intimazioni fatte, i provvedimenti adottati, le contestazioni e le notificazioni eseguite, a termini del precedente art. 22;
  - h) la firma del dipendente che lo ha accertato.
2. Il dipendente provvederà a trasmettere i rapporti al Consorzio.

#### **ART. 24-CONTROVERSIE TRA CONSORZIATI -TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

1. Per eventuali controversie tra consorziati riguardanti l'irrigazione, le servitù irrigue e i turni orari, il Consorzio qualora ne sia incaricato dai contendenti si presterà, a loro spese, a esperire un tentativo di conciliazione della controversia, nel rispetto delle vigenti disposizioni, conciliando le reciproche richieste o indicando la soluzione tecnica più idonea.

#### **ART. 25 – RIFERIMENTI E COLLEGAMENTI**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano: le disposizioni di cui Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi approvato con R.D. 08.05.1904 n. 368, quelle sulla bonifica integrale di cui al R.D. 13.2.1933 n. 215, le norme di cui al Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile, gli usi e costumi, oltre a tutte le altre disposizioni, leggi e regolamenti, in quanto applicabili.

#### **ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore in via definitiva il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consortile con la quale è adottato.